

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

Comune di Strambino

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE STRUTTURALE N. 3
ai sensi del Comma 4 dell'Art. 17 della L.R. N.56/77

PROGETTO DEFINITIVO

PRG vigente approvato con D.G.R. n. 13-5301 del 19 febbraio 2007
pubblicata sul BUR n. 9 del 1 marzo 2007

Progetto Preliminare di Variante adottato con D.C.C. n. 2 del 29 gennaio 2013

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DEGLI ENTI AL RAPPORTO AMBIENTALE

Progettisti

Architetto Alberto Redolfi
Architetto Guido Giono
Architetto Anna Caretto Buffo

con

Arch. Luisa Chiea
Arch. jr. Matteo Gianotti

Ufficio Tecnico, RUP

Geom. Piero Gillono

Consulenti

dott. Geol. Nicola Lauria (aspetti geologici)
dott. Franco Noce (valutazione ambientale)

Novembre 2013

Premessa

La presente relazione, come richiesto dagli indirizzi forniti all'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, intende illustrare le modalità con cui si è ritenuto opportuno rispondere ai pareri ed alle osservazioni pervenute all'Amministrazione Comunale da parte degli Enti competenti, in merito alla fase di valutazione dei contenuti del Rapporto Ambientale nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla formazione della Variante del Piano Regolatore Generale Comunale di Strambino.

Con D.C.C. n. 15 del 9 luglio 2012 l'Amministrazione comunale adottava il **Documento Tecnico Preliminare finalizzato allo svolgimento della fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale di VAS**, e lo trasmetteva ad otto soggetti ritenuti competenti in materia ambientale (ne dava altresì comunicazione ad altri 6 soggetti interessati), oltre che pubblicarlo sul sito web del Comune¹.

A seguito di tale atto, in data 14 settembre, si svolgeva presso gli uffici della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, Settore Valutazione di Piani e Programmi, un Tavolo Tecnico al fine di approfondire gli aspetti procedurali e di merito del processo di VAS.

Il responsabile dell'Organo Tecnico regionale per la VAS, esaminati i pareri formulati dai soggetti con competenza ambientale e nella fattispecie:

- Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino (nota prot. n. 83620 del 13/08/2012);
- Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale (nota prot. n. 764130 del 03/10/2012);
- Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, Direzione Ambiente, Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate (nota prot. n. 16629/DB10.02 del 02/10/2012);
- Direzione Agricoltura (nota prot. n. 21498/DB11.21 del 19/09/2012);

formalizzava il parere finale che veniva trasmesso in data 29 ottobre 2012 – Protocollo n. 35330.

Successivamente al parere finale dell'OTR venivano inoltrati all'Amministrazione comunale i seguenti pareri:

¹ I soggetti competenti in materia ambientale erano: Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Piemonte; Provincia di Torino – Settore Assetto del Territorio; Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico; ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino; ASL TO4 – Servizio Igiene e Sanità pubblica; Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte; Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio; Corpo Forestale dello Stato. Individuati quali soggetti interessati erano: Autorità di Bacino Fiume Po; Gestore Servizio Ciclo Idrico Integrato: Smat spa; Vigili del Fuoco; Servizio di protezione civile Comunale o di Comunità; Legambiente; Coldiretti e Confagricoltura.

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con nota MBAC-SBA-PIE n. 10810 del 05/11/2012;
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli con prot. 572/34.19.01/1045-3 del 09/01/2013.

Il comune di Strambino adottava il Progetto Preliminare della Variante Strutturale con D.C.C. n. 2 del 29 gennaio 2013 corredato del Rapporto Ambientale che veniva trasmesso agli stessi otto soggetti ritenuti competenti in materia ambientale.

I pareri formulati e pervenuti al Comune da parte dei soggetti con competenza ambientale sono stati due, nella fattispecie:

- Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale (nota prot. n. 88494 del 17/05/2013);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con nota MBAC-SBA-PIE n. 3675 del 19/04/2013.

Tutti i documenti ed i pareri pervenuti, incluso il documento di osservazione al PRG predisposto dal Circolo Locale di Legambiente anche se protocollato ai sensi del Comma 6 dell'Articolo 15 della Lur, sono stati considerati quali contributi degli Enti competenti al Rapporto Ambientale della Variante Strutturale al PRGC.

Controdeduzioni o recepimenti

Nella successiva fase di rielaborazione, sia del documento di Rapporto Ambientale che del Piano vero e proprio, si è generalmente tenuto conto di tutti i contributi pervenuti, per accogliere i quali sono stati rielaborati alcuni dei materiali del Progetto Preliminare, quali le norme tecniche di attuazione, le schede normative, alcune tavole della cartografia prescrittiva e illustrativa, nonché la relazione del Rapporto Ambientale, le Tavole di corredo al R.A. e le Schede degli interventi (due eliminate, due nuove e una modificata).

Parere Provincia di Torino

Nello specifico il parere espresso dal **Servizio Valutazione Impatto Ambientale Provincia di Torino** viene di seguito controdedotto. Sono riportate puntualmente le considerazioni e gli accorgimenti atti a recepire l'osservazione provinciale.

Sistema residenziale

Le osservazioni al Rapporto Ambientale, formulate dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino, esprimono alcune criticità sul sistema insediativo residenziale condivisibili e/o degne di approfondimento e riflessione:

- gli ambiti urbanistici di espansione residenziale interessano in parte suoli di pregio in Classe I e II di capacità d'uso dei suoli agricoli in quanto il territorio di Strambino è classificato per la sua quasi totalità in tali classi di capacità d'uso del suolo. Le espansioni residenziali previste ricadono in ambiti, dal punto di vista produttivo agricolo, fortemente compromessi e complementari al tessuto urbano preesistente, e sempre comunque di Classe II;

- Il fenomeno della dispersione urbana è ridotto al minimo anche a seguito della proposta di perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione², in attuazione dell'Articolo 16 del PTC2, condivisa nella seduta unitaria del 16 gennaio 2012, avvenuta alla presenza dei dirigenti della Provincia di Torino Arch. Gianfranco Fiora e della Regione Piemonte Arch. Raffaele Madaro. Proprio grazie alla suddetta delimitazione delle aree libere, ben 19 osservazioni al Piano sono state respinte.

Per ciò che riguarda le aree ritenute maggiormente critiche si evidenziano le seguenti riflessioni e modifiche:

- Area RC 404. Si ridisegna l'area prevedendo all'interno dello strumento urbanistico una maggior quota di area verde posta a nord, a cuscinetto rispetto all'area agricola prospiciente.
- Area RC405. Si recepisce "in toto" l'osservazione stralciando l'area.
- Area RC406. Si risolve lo sfrangiamento esistente, generato dalla pianificazione precedente e, per sopperire alle problematiche generate soprattutto di carattere acustico dall'industria e dalla ferrovia, vengono previste fasce verdi a tampone sul fronte sud ed ovest. Inoltre, il disegno dell'urbanizzazione prevista con SUE risolve la criticità di accesso all'area residenziale già in essere.
- Area 204. L'area è sottoposta obbligatoriamente a SUE e tuttavia l'area si inserisce in un ambito adiacente alla consistenza edilizia della Frazione di Realizio, ambito in cui l'edificazione è già progredita anche in relazione ad un tracciato viario in progetto già presente sul Piano precedente. E' prescritta la realizzazione di fasce verdi di mitigazione a sud ed a ovest.

Sistema produttivo

In seguito alle considerazioni relative al reale fabbisogno di un incremento della superficie di ambiti ad uso produttivo, e tenuto conto della congiuntura economica odierna, si è ritenuto opportuno stralciare l'area ES3/044, ripristinando la pre-vigente area per servizi privati SP009. Si ricorda tuttavia, anche per il futuro della pianificazione locale, che il residuo del PRG vigente non è quantitativamente elevato poiché l'area PIP Rioba è stata destinata per più del 50% ad un Capo Fotovoltaico Enel – Finpiemonte della potenza complessiva pari a 2,5 MW.

Sistema dei collegamenti

La variante in oggetto prevede un tracciato viabilistico che collega la Strada Provinciale S.P. n. 56 e la S.S. n. 26. Tale tracciato viene segnalato dalla Provincia quale difforme da quello presente alla scheda intervento 176.1 del PTC2, come già fu indicato nel parere sul Documento Tecnico Preliminare.

Gli approfondimenti richiesti sono tutti già presenti nel capitolo "Le alternative al tracciato viario" a pagina 90 del Rapporto Ambientale. Neppure si è ritenuto di interpellare il competente servizio provinciale poiché la soluzione proposta fu già

² Nel parere provinciale traspare che il Comune non abbia ancora compiuto questo adempimento

concordata durante un incontro appositamente svoltosi presso il servizio Viabilità della Provincia di Torino in data 5 ottobre 2009, presente l'Assessore Alberto Avetta ed il dirigente Masera. Si osserva che il tracciato inserito nel PTC2 riguarda una vecchia proposta non ritenuta praticabile per le seguenti motivazioni, anch'esse discusse e condivise in quell'incontro:

- Utilizzo dell'attuale passaggio a livello su ferrovia con conseguenti problematiche di sosta di mezzi lungo il percorso.
- A differenza di quanto previsto nel tracciato presente in Variante di Piano, mancato utilizzo di strade bianche già attualmente presenti sulla parte terminale ad est del medesimo.
- Vicinanza del percorso viabile con l'emergenza architettonica del Santuario di Santa Maria a Realizzo.

Alla luce di quanto sopra detto, e delle risultanze delle valutazioni comparative di cui all'apposito capitolo del Rapporto Ambientale si conferma il tracciato proposto nella Variante di Piano.

Corridoio fluviale della Dora Baltea

A partire dalla piena condivisione, che la Provincia formalizza nel suo parere, della proposta di Piano in merito alle nuove aree di salvaguardia della pianura agricola, è stata verificata la coerenza della disciplina di tali ambiti con gli Art. 34-35-47 del PTC2, e gli stessi sono richiamati all'interno dell'Articolo 15.2 Capo 4 delle NTA.

Inquinamento acustico

L'area residenziale RC406 amplia un'area già esistente RC531 e l'assegnazione della classe III, già prevista dall'attuale piano di classificazione acustica, sia per l'area residenziale esistente sia per l'area che verrà occupata dall'ampliamento residenziale, si reputa essere compatibile con la destinazione d'uso in progetto.

Il vigente piano di classificazione acustica e conseguentemente la sua revisione, in assenza di modifiche nell'area specifica, **non evidenziano alcun accostamento critico** generato da impropri salti di classe acustica.

Le condizioni di clima acustico determinate dalle sorgenti sonore fisse nell'area non risultano critiche e soddisfano i requisiti normativi. Il clima acustico dell'area è invece più evidentemente condizionato dalle infrastrutture di trasporto (stradale e ferroviaria), le quali risultano comunque soddisfare i limiti dei rispettivi documenti normativi di riferimento (DPR 142/2004 e DPR 459/1998) essendo l'area in esame ricadente entro le fasce di pertinenza di entrambe le infrastrutture.

Per la massima protezione del nuovo insediamento residenziale verranno comunque previsti alcuni accorgimenti progettuali vincolanti e che verranno recepiti all'interno delle norme tecniche di attuazione.

- Distanza di rispetto dell'edificato residenziale dal confine di aree (verso l'industria) non inferiore a 15m
- Disposizione dei locali all'interno degli edifici residenziali atti a minimizzare il disturbo acustico dall'esterno, con particolare attenzione ai locali più sensibili (camere da letto).

- Rispetto dei limiti previsti dal DPCM 5/12/1997 per i requisiti acustici passivi degli edifici con particolare attenzione al parametro isolamento di facciata.

Mitigazioni e compensazioni

La Provincia rileva una difficile comprensione delle opzioni localizzative degli interventi compensativi. Il rilievo è corretto e nasce dalla mancata presentazione di un'apposita scheda sulle compensazioni territoriali, che doveva trovare posto dopo la pagina 112 del Rapporto Ambientale. Ciò – sebbene la scheda fosse stata predisposta – non è accaduto per un mero difetto di impaginazione del Rapporto Ambientale.

Vi si pone rimedio oggi nella revisione del Rapporto Ambientale e si cerca qui di seguito a chiarire meglio il processo compensativo immaginato. Al tempo stesso, aderendo ulteriormente alle richieste della Provincia a pag 8 del suo parere, le aree interessate dagli interventi compensativi sono state cartografate sulle Tavole 2 e 3.2/3.4. Infine, un rafforzamento delle indicazioni è introdotto all'Articolo 13.1 delle NTA di Piano.

Nella Scheda Compensazione Territoriale è rappresentato il complesso delle aree nella disponibilità del Comune potenzialmente destinabili ad opere compensative in ragione della loro contiguità con aree ad elevata o buona biodiversità, esse hanno una superficie totale di 100 ettari circa.

Nella Scheda (questo era il passaggio mancante nel Rapporto Ambientale) si quantifica la superficie da dedicare a misure compensative, nel decennio di validità del Piano, in una dimensione parziale del complessivo stock disponibile. Essa corrisponde alle aree mappate sul fotopiano alle pagine 111 e 112 del Rapporto Ambientale e corrisponde proprio ai 50 ha circa stimati da Provincia.

Inoltre, la norma di Piano, sulla base delle indicazioni del Rapporto Ambientale, indicava una porzione di circa 2 ha lungo la Dora in frazione Cerone quale prima zona da coinvolgere nel progetto. Trattandosi di aree parzialmente dismesse un tempo attrezzate per lo sport e lo svago, tale ipotesi si conforma alle stesse indicazioni che la Provincia fornisce nel parere in termini di scelte localizzative (aree da riqualificare, aree degradate, ecc...).

All'interno delle aree indicate, pur mantenendo il grado di approssimazione indicato, si possono individuare alcune tipologie:

- aree intercluse fra superfici coltivate o comunque inserite in un contesto prevalentemente agricolo;
- aree limitrofe al corridoio fluviale principale (Fiume Dora Baltea, Torrente Chiusella);
- aree che includono elementi del reticolo idrografico minore.

Di seguito tre immagini illustrano la articolazione proposta.



Alle tre tipologie di aree si collegano diverse funzioni attribuite alle opere di rinaturalizzazione. Rispettivamente avrà prevalenza la funzione di:

- “*step stone*”, costituita da arbusteto, con un piccolo nucleo arboreo al centro, di specie di forte interesse faunistico per produzione e scalarità di frutti;
- ampliamento della funzionalità fluviale con riproduzione della vegetazione ripariale presente dove la fascia vegetata è più ampia;
- mantenimento della funzione idraulica se alterata e impianto di specie arboree e arbustive in filare paralleli all'alveo.

Norme di attuazione

Si ritiene che le norme del PRG di Strambino già contengano una serie di precise indicazioni in materia di criteri progettuali, sulle mitigazioni e compensazioni (NTA e Schede), su impermeabilizzazione del suolo, su tipologie e tecniche costruttive.

Accogliendo il rilievo provinciale, in particolare sul punto precedente, nel progetto definitivo sono rese più esplicite le misure compensative.

Parere Soprintendenza

Nello specifico, il parere espresso dalla **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte**, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte viene di seguito controdedotto, sono riportate puntualmente le considerazioni e gli accorgimenti atti a recepire l'osservazione.

La perimetrazione dei siti di Interesse Archeologico è effettuata sulla Tavola dei Vincoli (Tav. 5) con esplicito richiamo alle aree individuate nel documento della Soprintendenza, e precisamente il Centro Storico, quale già delimitato dal PRG e la fascia di 150 mt sulle sponde della Dora Baltea dal confine comunale a nord sino alla confluenza con il torrente Chiusella.

Le relative norme di tutela sono inserite integralmente nella formulazione proposta dalla Soprintendenza in un apposito nuovo Articolo 15.4 delle NTA di Piano.